



## ORDINANZA SINDACALE

N° 20 del 08 Giugno 2018

**OGGETTO:** Conferimento rifiuti utenze condominiali

### IL SINDACO

**Richiamate** le precedenti note con le quali diversi condomini sono stati diffidati, a rispettare gli orari e le giornate previste nel calendario della raccolta RSU per ciascuna tipologia di materiale, intimando agli stessi di individuare ogni soluzione idonea ad evitare l'abbandono di rifiuti sul suolo ed a consentire il corretto conferimento dei rifiuti prodotti dal condominio;

**Rilevato** che dai controlli effettuati sul territorio, in diversi condomini continua a non essere rispettato il calendario della raccolta e non sono state adottate misure idonee ad impedire l'accumulo di rifiuti, determinando, oltre agli evidenti danni all'immagine del comune, situazioni di criticità igienico sanitaria, oltre che la mancata percezione dei proventi della raccolta differenziata che con seguirebbero, invece, da una corretta separazione dei materiali da conferire nelle varie piattaforme;

**Ritenuto**, pertanto, che sia esigenza cogente ed inderogabile la collocazione dei contenitori in questione, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia, che impongono ai comuni di raggiungere almeno il 35% di percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, pena l'applicazione di sanzioni a carico dei comuni inadempimenti;

**Vista** la propria competenza a norma dell'articolo 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in tema di ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte ad un pericolo imminente ed attuale;

### ORDINA

Alle utenze condominiali di collocare i contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata, all'interno delle area condominiale o in spazi di pertinenza del condominio. A tal fine è fatto obbligo agli amministratori, entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, di recarsi presso gli uffici ECA per concordarne le modalità di consegna.

Entro i successivi 10 giorni dall'incontro con il funzionario preposto, gli amministratori dovranno collocare i contenitori nelle aree sopra descritte.

Nel caso di collocazione in aree di pertinenza esterne al condominio, previo assenso dell'amministrazione comunale, dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti

(telecamere, recinzioni, dispositivo per la chiusura a chiave a carico del condominio) atti ad evitare l'abbandono di rifiuti da parte degli altri cittadini. I contenitori saranno collocati, a cura del gestore del servizio, direttamente nelle aree di cui sopra. Si avverte che non sarà consentita la collocazione dei contenitori in aree di pertinenza esterne, se il condominio dispone, all'interno, di aree a parcheggio. Infatti, come confermato da recenti pronunce giurisprudenziali, il condominio è obbligato a collocare all'interno dei propri spazi condominiali i bidoni comunali dedicati alla raccolta dei rifiuti, anche in deroga a regolamenti o patti condominiali che dispongano diversamente.

I singoli utenti, secondo quanto regolamentato dal calendario di conferimento dei rifiuti, dovranno depositare il corrispettivo sacchetto, dopo averlo ben chiuso, all'interno dei contenitori carrellati, collocati all'interno degli spazi/pertinenze condominiali.

Sarà cura dell'amministratore del condominio, o di persona delegata, garantire che detti contenitori, nei giorni ed orari prefissati per la raccolta o anche previo accordo tra l'amministrazione condominiale e il gestore del servizio, siano resi accessibili agli operatori e/o ai mezzi adibiti alla raccolta.

Tali contenitori dovranno essere mantenuti in condizioni igieniche e di decoro a cura e spese del condominio.

I contenitori non possono essere collocati in forma stabile e inamovibile su vie e aree pubbliche. E' vietato l'abbandono ed il deposito su suolo pubblico dei rifiuti prodotti dal condominio.

#### **AVVISA**

L'inosservanza degli obblighi della presente ordinanza sopra riportati comporta le seguenti sanzioni:

- ai sensi dell'art. 255, comma 1, del Decreto Legislativo 152/2006, l'abbandono ed il deposito di rifiuti sarà punito con l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

- salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 - bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'art. 16 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 ed integrato dall'art. 1 - quater, comma 5° della L. 20 maggio 2003, n. 116 e del capo I° della L. 24 novembre 1981, n. 689, la mancata collocazione dei contenitori negli spazi ed aree sopra indicati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

- inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta, inoltre, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 c.p.,

#### **DISPONE**

La pubblicazione all'Albo pretorio on line, ex art. 32 L.R. n. 69 del 18.06.2009, l'inserimento nel

web nella sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art.18 della L.R. n. 22 del 16.12.2008, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 11 del 26.06.2015, nonché nella sezione Amministrazione trasparente ex D.lvo n. 33/2013 sezione Provvedimenti – Organi di indirizzo politico; la pubblicazione sulla bacheca *on line* del comune. E' comunicata alla Prefettura di Catania, alla Polizia Locale ed alla Compagnia del Carabinieri.

La presente ordinanza è esecutiva dal giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le presenti disposizioni. Sono esclusi dall'esecuzione del presente provvedimento gli amministratori che hanno già provveduto alla collocazione dei contenitori all'interno delle aree condominiali.

Le forze dell'ordine sono incaricate di fare osservare le presenti disposizioni.

### AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

*S. G. La Punta 08/06/2018*



